

**PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE  
E RICERCA**

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE NECESSARI  
AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI**

**IN CASO DI SCIOPERO**

**TENUTO CONTO** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Campo di applicazione e durata del presente accordo**

1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, lettere *a) - h)* del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente protocollo si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. Essa è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, le parti valutano l'eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente protocollo d'intesa e nel rispetto dell'Accordo stesso.

## **Articolo 2**

### **Prestazioni indispensabili**

#### **1. Le prestazioni indispensabili sono:**

- I. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali per l'ammissione agli esami finali; lo svolgimento degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a) dell'Accordo);
  - tutti i docenti del Consiglio/Team di classe interessato
  - n. 1 assistente amministrativo;
  - n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
  - n. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
- II. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
  - Nr.1 assistente amministrativo

#### **2. Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili**

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- Disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- Rotazione in base al criterio dell'ordine alfabetico, partendo dalla prima lettera estratta annualmente.

#### **3. Operazioni di scrutini ed esami finali**

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono, comunque, comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono, comunque, comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

#### **4. Applicazione del protocollo di intesa**

Il Dirigente Scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2.

**Prot. n. 1666**

**Roma, 04 Febbraio 2021**

**PER LA PARTE PUBBLICA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Daniela Monaco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniela Monaco', written over a dotted horizontal line.

#### **PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

FLC CGIL rappresentata da Di Lucchio Maria Incoronata con delega di Campailla Alberto  
(allegata)  
CISL FSUR rappresentata da Tomei Roberto  
UIL SCUOLA RUA rappresentata da Fenu Monica con delega di Rago Maria Pia  
SNALS CONFSAL  
GILDA UNAMS  
ANIEF rappresentata da Cozzetto Chiara

(Le firme autografe dei rappresentanti sindacali sono sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del Dlgs n. 39 del 1993)